

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E DI PROPRIETA'
INTELLETTUALE DEL
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione.

1.1 Il presente Regolamento si applica alle invenzioni ed ai modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), di cui il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (di seguito, per brevità, designato soltanto come il “Consorzio”) intenda acquisire o abbia acquisito la titolarità.

Art. 2 Definizioni.

2.2 Ai sensi del presente regolamento sono adottate le definizioni che seguono:

- invenzione: ogni risultato dell'attività di ricerca, in particolare e tra l'altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni industriali, le nuove varietà vegetali, i progetti di lavoro dell'ingegneria, il software e il know how;
- brevetto: brevetti per invenzione, brevetti per modello di utilità, brevetti per disegno e modello industriale, registrazioni relative ai microchips, brevetti e registrazioni comunque denominati previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio CE 71/1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, brevetti per novità vegetali, diritti connessi al diritto d'autore per progetti di lavori dell'ingegneria, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili a quelli connessi ai brevetti per invenzione. Per

brevetto si intendono, inoltre, in particolare i brevetti previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;

- diritti sull'invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;

- inventore: l'autore di un'invenzione. All'inventore spettano comunque i diritti morali relativi alla propria invenzione; l'appartenenza dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi;

- ricercatore dipendente: è il ricercatore legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, di prestazione d'opera professionale, ovvero altri collaboratori che vengano retribuiti in tutto o in parte dal Consorzio;

- ricercatore associato: è il ricercatore dipendente da un'Università consorziata che svolge stabilmente attività di ricerca presso il Consorzio ovvero che partecipi ad uno specifico progetto di ricerca del Consorzio.

Art. 3 Titolarità delle invenzioni.

3.1 Nel caso in cui il ricercatore dipendente, che nel corso della propria attività professionale abbia conseguito un'invenzione, intenda cedere al Consorzio i diritti sull'invenzione stessa, allo stesso spetterà, comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni del presente Regolamento, salva diversa disposizione di legge e ogni diverso accordo tra l'inventore stesso e il Consorzio.

3.2. Qualora la Giunta dichiari con specifica delibera di non avere interesse a conseguire il brevetto, entro 60 giorni dalla proposta di brevettazione presentata dal dipendente, quest'ultimo potrà provvedervi a propria cura e spese usufruendo, quindi, di tutti i benefici connessi.

Art. 4 Invenzioni conseguite nell'esecuzione di contratti e convenzioni di ricerca.

4.1 Qualora l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca regolamentate da contratti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati, il regime giuridico ed economico dell'invenzione è quello stabilito nel contratto.

4.2. Là dove il contratto di ricerca non preveda disposizioni particolari in ordine alla titolarità o allo sfruttamento dei risultati dell'attività di ricerca, troveranno applicazione le norme del presente Regolamento.

Art. 5 Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori non associati al Consorzio.

5.1 Qualora, nell'ambito di attività di ricerca non disciplinate da contratto, si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori non associati al Consorzio, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai ricercatori non associati al Consorzio che intendano cedere volontariamente al Consorzio i diritti di titolarità sull'invenzione stessa.

Art. 6 Titolarità delle invenzioni conseguite interamente da ricercatore/i dipendente/i.

6.1 Nel caso di attività di ricerca finanziata esclusivamente dal Consorzio, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. Nell'ipotesi in cui il ricercatore intenda cedere al Consorzio i diritti di titolarità sull'invenzione stessa, all'inventore spetta, comunque, il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni del presente Regolamento.

6.2 Nel caso di attività di ricerca finanziata o cofinanziata da un soggetto terzo rispetto al Consorzio, il Consorzio è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore il ricercatore appartenente al Consorzio stesso, come previsto dall'art. 65, comma 5, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Codice della Proprietà Industriale (di seguito, per brevità, "il Codice") salvo diversi accordi con il soggetto terzo.

Art. 7 Titolarità delle invenzioni conseguite interamente da ricercatore/i di Università consorziate.

7.1 Nel caso di attività di ricerca finanziata o cofinanziata dal Consorzio, l'Università consorziata di afferenza dell'inventore sarà titolare (secondo il disposto dell'art. 65, comma 5, del Codice), oppure contitolare assieme al Consorzio, dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui il ricercatore è autore. Nel caso di contitolarità, il Consorzio e l'Università consorziata redigeranno congiuntamente un apposito contratto per definire i termini della gestione dell'invenzione brevettabile, conformemente alle previsioni del presente Regolamento e dell'eventuale regolamento dell'Università disciplinante la titolarità della proprietà intellettuale dei dipendenti e dei ricercatori.

7.2 Rimane inteso che nel caso di attività di ricerca finanziata o cofinanziata da un soggetto terzo rispetto al Consorzio (che non sia un'Università consorziata), l'Università consorziata è titolare esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore il ricercatore appartenente all'Università, salvo diverso accordo sottoscritto tra l'Università e il soggetto terzo committente.

Art. 8 Titolarità delle invenzioni conseguite congiuntamente da ricercatori del Consorzio e ricercatori di Università consorziate.

8.1 Nel caso di attività di ricerca finanziata o cofinanziata dal Consorzio, il Consorzio e l'Università consorziata di afferenza dell'inventore saranno contitolari dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile. Nel caso di contitolarità, il Consorzio e l'Università consorziata redigeranno congiuntamente un apposito contratto per definire i termini della gestione dell'invenzione brevettabile.

8.2 Nel caso di attività di ricerca finanziata o cofinanziata da un soggetto terzo rispetto al Consorzio (che non sia l'Università consorziata), il Consorzio e l'Università consorziata sono contitolari dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, salvo diverso accordo sottoscritto tra il Consorzio, l'Università consorziata e il soggetto terzo committente.

TITOLO II

Procedure

Art. 9 Procedure di brevettazione.

9.1 L'inventore, qualora intenda cedere al Consorzio i diritti di titolarità sull'invenzione conseguita, presenta al Delegato del Direttore per il Trasferimento Tecnologico del Consorzio, un rapporto di invenzione, formulata sul modello riportato in Appendice al presente regolamento, che illustri gli aspetti di originalità dell'invenzione e le possibili ricadute applicative.

9.2 Il Delegato al Trasferimento Tecnologico, esaminato il rapporto di invenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, respinge la richiesta o trasmette un parere motivato alla Giunta del Consorzio (di seguito, per brevità, la "Giunta"). Tale termine può essere esteso su accordo dell'inventore e del Delegato al Trasferimento Tecnologico. La Giunta dovrà deliberare entro 60 giorni dalla ricezione del parere da parte del Delegato al Trasferimento Tecnologico, dandone comunicazione all'inventore.

9.3 In caso di propria delibera positiva. la Giunta avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni e/o società esterne specializzate, procede a tutti gli adempimenti per il deposito della domanda di brevetto italiano.

9.4 Entro 8 mesi dal deposito della domanda di brevetto italiano, il Consorzio deciderà in merito all'estensione internazionale del brevetto, preferibilmente con procedura PCT, corredando la domanda di tutta la documentazione atta a consentire al Delegato al Trasferimento Tecnologico l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 11. Su parere favorevole della Giunta, sentito il Delegato al Trasferimento Tecnologico, potranno essere prese in esame domande di estensione internazionale della domanda di brevetto motivatamente formulate anche dopo il termine di otto mesi dalla data di priorità.

9.5 Entro 3 mesi dalla richiesta di estensione internazionale il Delegato al Trasferimento Tecnologico comunica all'inventore il proprio parere; nell'ipotesi in cui il Delegato al Trasferimento Tecnologico si esprima favorevolmente, la

(approvato da *Giunta 15/09/2010 e Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

documentazione viene trasmessa alla Giunta per le delibere di propria competenza e per l'attivazione, in caso di delibere positive, della procedura di estensione internazionale.

9.6 Nel caso in cui sia stata depositata la domanda di estensione internazionale e comunque entro 24 mesi dalla priorità, la Giunta, sentito il Delegato al Trasferimento Tecnologico, potrà completare le procedure di estensione del brevetto attraverso le fasi nazionali. Al fine di completare le fasi nazionali, nella documentazione predisposta dall'inventore ai sensi del comma 1 di questo articolo l'inventore dovrà indicare le aree geografiche in cui propone l'estensione, fornendo tutti gli elementi a sua disposizione per la valutazione delle prospettive per lo sfruttamento economico del brevetto. Entro 45 giorni dalla richiesta di estensione internazionale, il Delegato al Trasferimento Tecnologico trasmette il proprio parere all'inventore ed alla Giunta per le delibere di propria competenza. La Giunta, in caso di delibera positiva, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni e/o società esterne specializzate provvede all'attivazione delle relative procedure.

9.7 Nell'ipotesi in cui il Consorzio decida di non dare seguito alle procedure di estensione internazionale, l'inventore può acquisire a titolo gratuito ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione, fatto salvo il rimborso al Consorzio delle spese vive sostenute fino a quel momento dal Consorzio stesso. Tale rimborso è condizione di efficacia dell'atto di cessione da parte del Consorzio.

Rimane inteso che gli inventori che abbiano acquisito la titolarità di diritti relativi ad invenzioni ai sensi del comma precedente, sono tenuti a corrispondere al Consorzio, con cadenza annuale, una somma pari al 30% dei proventi comunque derivanti in tutto o in parte dallo sfruttamento delle invenzioni.

9.8 Nell'ipotesi in cui una domanda di brevetto sia di titolarità congiunta Consorzio/Università consorziata e uno dei contitolari decida di non procedere all'estensione internazionale o al pagamento delle tasse di mantenimento, l'altro contitolare avrà un diritto di opzione gratuito per l'acquisto della piena titolarità della domanda di brevetto internazionale.

(approvato da *Giunta 15/09/2010* e *Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera *Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014*)

Art. 10 Mantenimento del brevetto.

10.1 La copertura brevettuale per il territorio italiano, e il pagamento dei relativi costi sono a carico del Consorzio di norma per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di priorità . Decorso tale periodo, il mantenimento della copertura brevettuale da parte del Consorzio decadrà a meno che gli inventori non siano disponibili a sostenere le spese attingendo dai loro fondi in gestione c/o INSTM. Tale valutazione sarà effettuata dal Delegato al Trasferimento Tecnologico e trasmessa alla Giunta per l'adozione delle relative delibere.

10.2 Su proposta del Delegato al Trasferimento Tecnologico e su delibera della Giunta possono essere garantiti la copertura brevettuale all'estero e il pagamento dei relativi costi di norma per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di priorità. Decorso tale periodo, il mantenimento della copertura brevettuale da parte del Consorzio decadrà a meno che gli inventori non siano disponibili a sostenere le spese attingendo dai loro fondi in gestione c/o INSTM. Tale valutazione sarà effettuata dal Delegato al Trasferimento Tecnologico e trasmessa alla Giunta per le relative delibere.

10.3 Il Consorzio valuta l'opportunità di richiedere, in base ai risultati conseguiti dalla valorizzazione industriale, agli inventori dipendenti un cofinanziamento pari al 50% delle spese di estensione internazionale della domanda di brevetto di competenza del Consorzio, su proposta del Delegato al Trasferimento Tecnologico a cui compete la fase istruttoria e con apposita delibera della Giunta.

Art. 11 Compiti del Delegato al Trasferimento Tecnologico

11.1 Il Delegato al Trasferimento Tecnologico è responsabile di tutte le attività di valutazione e di proposta necessarie ai fini dell'attuazione del presente Regolamento ed è comunque consultato ogni qual volta sia richiesto per decisioni che abbiano connessione con la materia brevettuale e con i diritti di proprietà intellettuale.

(approvato da *Giunta 15/09/2010 e Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

11.2 Il Delegato al Trasferimento Tecnologico, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione del Consiglio Scientifico e di consulenti esterni e/o società esterne specializzate scelte dalla Giunta:

- a) valuta la sussistenza dei requisiti di brevettabilità;
- b) esprime alla Giunta parere in merito al deposito delle domande di brevetto italiano;
- c) esprime alla Giunta parere in merito alle richieste di estensione internazionale;
- d) esprime alla Giunta parere in merito alle spese di mantenimento del brevetto;
- e) può, su richiesta della Giunta, esprimere parere in merito alle richieste di sfruttamento industriale dell'invenzione (concessione di licenze, cessione del brevetto, ecc.).

11.3 Il Delegato al Trasferimento Tecnologico , qualora lo ritenga opportuno, può chiedere all'inventore di integrare la documentazione prodotta da quest'ultimo.

11.4 In tutte le ipotesi in cui il Delegato al Trasferimento Tecnologico sia chiamato ad emettere il suo parere, a norma del presente Regolamento, lo stesso potrà compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

11.5 Il Delegato al Trasferimento Tecnologico è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni apprese in occasione dell'attività svolta ed è responsabile dell'attuazione dello stesso principio di riservatezza da parte del Consiglio Scientifico o dei consulenti esterni e/o società esterne all'occorrenza interpellati nella fase istruttoria.

TITOLO III

Oneri finanziari e utili

Art. 12 Coperture delle spese.

12.1 Le spese relative a tutte le pratiche brevettuali, comprensive del deposito della domanda di brevetto, delle eventuali estensioni internazionali, delle spese di mantenimento, delle spese relative alla collaborazione di consulenti esterni e/o società esterne specializzate, graveranno su un fondo finalizzato a tale scopo. In tale fondo confluiranno parte degli introiti derivanti a qualunque titolo dalla sfruttamento delle invenzioni.

12.2 Nel caso di invenzione conseguita interamente da un ricercatore dipendente e brevettata dal Consorzio senza alcun finanziamento di soggetti terzi, tutte le spese relative al deposito, all'estensione e al mantenimento sono sostenute interamente dal Consorzio.

12.3 Nel caso di invenzione di titolarità congiunta del Consorzio e di un Università consorziata tutte le spese relative al deposito, all'estensione e al mantenimento sono sostenute dal Consorzio e dall'Università consorziata secondo la rispettive quote di titolarità.

12.4 Nel caso di invenzione frutto di attività di ricerca finanziata o cofinanziata da un soggetto terzo rispetto al Consorzio (che non sia l'Università consorziata), le spese relative a tutte le pratiche brevettuali, comprensive del deposito della domanda di brevetto, delle eventuali estensioni internazionali, delle spese di mantenimento, delle spese relative alla collaborazione di consulenti esterni e/o società esterne specializzate saranno poste, ove possibile, a carico del soggetto terzo, a meno di specifico diverso accordo tra il Consorzio e il soggetto terzo.

Art. 13 Ripartizione dei proventi.

13.1 I proventi derivanti a qualunque titolo dai diritti sull'invenzione frutto di attività di ricerca finanziata interamente dal Consorzio sono destinati, in primo luogo, ripianare i costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere dal Consorzio per la brevettazione dell'invenzione.

(approvato da *Giunta 15/09/2010 e Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

13.2 Una volta ripianati i costi e attribuite le quote di proventi eventualmente spettanti a soggetti terzi, i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione sono ripartiti come segue:

- 70% all'inventore; se gli autori dell'invenzione sono più di uno la quota è suddivisa in parti uguali, salvo diverso accordo;
- 30% al Consorzio.

13.3 Il Consorzio destina una parte di tali proventi, comunque non inferiore al 50%, al finanziamento delle attività di brevettazione, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca.

13.4 I proventi derivanti a qualunque titolo dai diritti sull'invenzione frutto di attività di ricerca finanziata esclusivamente dal Consorzio e dall'Università consorziata sono destinati, in primo luogo, a ripianare i costi, diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere da parte del Consorzio e dell'Università consorziata per la brevettazione, in proporzione alla propria quota di titolarità.

13.5 Una volta ripianati i costi e attribuite le quote di proventi eventualmente spettanti a soggetti terzi, i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione di competenza del Consorzio sono ripartiti come segue:

- 50% all'inventore, se gli autori dell'invenzione sono più di uno la quota è suddivisa in parti uguali, salvo diverso accordo;
- 50% al Consorzio.

13.6 Qualora l'invenzione sia frutto di un'attività di ricerca finanziata o cofinanziata da un soggetto terzo e svolta interamente dal personale di ricerca dipendente del Consorzio o con la partecipazione di una o più delle Università consorziate – il Consorzio verserà il 70% degli eventuali proventi ai propri ricercatori dipendenti.

Art. 14 Azioni giudiziarie a difesa del brevetto.

(approvato da *Giunta 15/09/2010* e *Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

14.1 Il Consorzio può promuovere ogni azione legale a tutela del brevetto e contro ogni ipotesi di contraffazione. Le deliberazioni in merito sono di competenza esclusiva della Giunta.

Art. 15 Rinvio.

15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a specifici accordi tra le parti.

Art. 16 Clausola arbitrale.

16.1 Eventuali controversie tra gli inventori ed il Consorzio relative alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Regolamento, sono demandate ad arbitrato rituale ai sensi degli Artt. 806 e seguenti Codice di Procedura Civile italiano.

16.2 L'arbitrato avrà luogo in Firenze.

16.3 Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri nominati come segue: uno dal Consorzio, uno dagli inventori ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, sarà designato dai primi due nel termine di 10 giorni dall'ultima designazione. In caso di disaccordo tra gli arbitri circa la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, nonché nel caso in cui una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro entro 20 giorni dall'invito notificato dalla controparte, sarà competente a provvedere il Presidente del Tribunale di Firenze.

16.4 Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le Parti.

(approvato da *Giunta 15/09/2010* e *Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

Appendice al Regolamento in materia di Brevetti e di Proprietà Intellettuale del Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali

“Rapporto di invenzione”

da inviare Via Fax al n.ro 055-2480111
ovvero via e-mail all'indirizzo direzione@instm.it

**Consorzio INSTM
Via G. Giusti, 9 – 50121 Firenze
c.a. Delegato al Trasferimento Tecnologico**

N.B. qualora inviato via E-mail, il rapporto di invenzione dovrà essere comunque firmato da tutti gli inventori. In caso di assenza di firma la richiesta non potrà essere presa in esame dal Delegato al Trasferimento Tecnologico.

Protocollo
(a cura di
INSTM)

RICHIESTA DI DEPOSITO/ESTENSIONE TITOLARITÀ BREVETTO

Sezione 1 Generalità sugli inventori

Prof., nato ail .././19., C.F.,
telefonorecapito postale....., operante presso il
dipartimento.....(denominazione ed indirizzo completo)

Prof., nato ail .././19., C.F.,
telefonorecapito postale....., operante presso il
dipartimento.....(denominazione ed indirizzo completo)

Prof., nato ail .././19., C.F.,
telefonorecapito postale....., operante presso il
dipartimento.....(denominazione ed indirizzo completo)

Sezione 2 Tipologia di richiesta

Gli inventori richiedono ad INSTM di:

- depositare a titolarità di INSTM un brevetto italiano dal titolo "....."
- depositare a titolarità di INSTM un brevetto diretto PCT dal titolo "....."
- depositare a titolarità di INSTM un brevetto diretto Europeo dal titolo "....."
- avviare a titolarità di INSTM la procedura di estensione Europea del brevetto italiano numerodal titolo "....." di cui INSTM è titolare, depositato in data --/--/200-.
- avviare a titolarità di INSTM la procedura di estensione PCT del brevetto italiano numerodal titolo "....." di cui INSTM è titolare, depositato in data --/--/200-.

Sezione 3 Tipologia di servizi richiesti ad INSTM

Gli inventori inoltre richiedono ad INSTM di:

- finanziare i costi della procedura (comunque comprensivi dei costi di gestione e di istruzione pratiche)

(approvato da *Giunta 15/09/2010 e Consiglio Direttivo 25/11/2010* ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

- svolgere analisi sull'originalità e novità dell'invenzione (analisi su brevetti esistenti e su pubblicazioni in merito al tema dell'invenzione)
- svolgere un'analisi delle prospettive di utilizzazione
- operare una revisione del testo del brevetto con il supporto degli studi che provvederanno al deposito della domanda di brevetto (obbligatorio)
- depositare il brevetto con il supporto di studi specializzati individuati dal Consorzio (obbligatorio)
- ricercare partner industriali e fornire supporto nelle trattative finalizzate alla cessione /licenza del brevetto

Sez. 4 Dichiarazioni

Gli inventori dichiarano:

- che l'invenzione non è stata conseguita nell'ambito di convenzioni o contratti che disciplinino la titolarità dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili;
- che la cessione dei diritti del brevetto non crea conflitto con altre persone e/o enti che possano avanzare diritti sull'invenzione;
- che non sono state pubblicate o sottomesse a pubblicazione da parte dei proponenti informazioni che saranno contenute nel brevetto. - Si impegnano a mantenere assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione, sino all'avvenuto deposito del brevetto;
- di accettare il cofinanziamento delle spese, secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti, utilizzando a tale scopo(indicare la tipologia di Fondi che saranno resi disponibili i. e. propri; presso INSTM – in tal caso specificare la denominazione, ...);
- di aver preso visione del Regolamento Brevetti INSTM e si atterrano a quanto previsto dallo stesso Regolamento, in particolare per quanto riguarda la suddivisione di costi e utili tra INSTM ed inventori;
- di accettare una eventuale condivisione dei diritti della proprietà intellettuale ed oneri connessi con i propri atenei di appartenenza fermo restando quanto previsto nell'art. 7 del Regolamento Brevetti;

Gli inventori rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Consorzio INSTM qualora, per cause di forza maggiore ed indipendenti dall'operato del Consorzio, non siano rispettati i previsti tempi per il deposito della domanda

Sezione 5 Descrizione dell'invenzione

descrivere l'invenzione

Sezione 6 Originalità dell'invenzione (L'invenzione viene considerata originale se non deriva dalla semplice combinazione di elementi presenti nello stato della tecnica, ovvero non è ovviamente intuibile da un esperto della tecnologia).

descrivere gli elementi comprovanti l'originalità, ed i vantaggi rispetto allo stato della tecnica

Sezione 7 Analisi brevettuale e dello stato dell'arte

Descrivere i brevetti (titolo, tipologia e contenuto, inventori..) già esistenti, riguardanti il tema dell'invenzione, e lo stato dell'arte a supporto della novità dell'invenzione proposta.

Sezione 8 Previste ricadute applicative

descrivere le previste ricadute applicative

Sezione 9 Prospettive di utilizzazione

allegare una analisi riferita alle prospettive di utilizzazione con adeguata analisi di mercato

Sez 10 - Dichiarazione finale (non modificabile)

In relazione a quanto stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, inerente la tutela della privacy, nell'ambito del rapporto in essere con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), i sottoscritti (cognome e nome) concedono al Consorzio medesimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali indicati nella presente richiesta.

Sez. 11 Firme degli inventori – Data della richiesta

Nome Cognome

Firma

Data

Gli inventori accettano per esplicito quanto riportato nelle Sezioni 5 ed 11 della presente richiesta.